COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 MAGGIO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARIA

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 177

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi (*Modificato dal Senato*) (661-*B*). 177

PRESIDENTE 177, 179, 180, 183, 185
BARBERI, *Relatore* . 177, 178, 180, 181, 182
GRAZIOSI, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 178, 181, 182, 185
GOMBI 178, 180
ALBONI 179, 181, 182, 185
USVARDI 180
MESSINETTI 180, 181
LATTANZIO. 181

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

ROMANO ed altri: Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di tecnico di radiologia e terapia fisica (511) 186

PRESIDENTE 186, 187
URSO, *Relatore* 186
CAPUA 186
BARTOLE 186
GRAZIOSI, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 187

BERTÈ: Istituzione dei collegi regionali dei meccanici ortopedici ed ernisti (455) 187

PRESIDENTE 187, 188
BARBA, *Relatore* 187
GENNAI TONIETTI ERISIA 187

Votazione segreta:

PRESIDENTE. 188

La seduta comincia alle 9,30.

BARTOLE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 28, primo comma, del Regolamento della Camera, l'onorevole Gombi sostituisce, per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, l'onorevole Balconi Marcella.

Discussione del disegno di legge: Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi. (Modificato dal Senato) (661-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 30 gennaio 1964 e modificato dal Senato nella seduta del 22 aprile 1964.

Sulle modifiche apportate dal Senato – per le quali la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole – ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Barberi.

BARBERI, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, abbiamo discusso a lungo, in sede legislativa, di questo problema e i colleghi senatori, mentre in un primo tempo avevano assicurato che il nostro testo sarebbe rimasto invariato, poi, in realtà, hanno introdotto delle

modifiche. Queste ultime sono praticamente le seguenti. All'articolo 1, quella suggerita dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato, per superare la difficoltà derivante dall'entrata in vigore della legge 1° marzo 1964, n. 62, con la quale viene modificata la decorrenza dell'esercizio finanziario del bilancio dello Stato: si tratta, quindi, di una modifica non sostanziale. All'articolo 2, secondo comma, è stato ripristinato il testo ministeriale. È parso, infatti, opportuno sopprimere l'inciso « nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo precedente », e si è preferito indicare un limite concreto alla prevista indennità in lire 60 mila a capo. È da notare, al riguardo, che anche all'estero la norma relativa è più o meno la stessa: per la Francia e la Svizzera, ad esempio, si tratta di 55 mila lire.

Inoltre, i colleghi ricorderanno che noi avevamo introdotto specificamente nel testo che i coltivatori diretti avevano diritto ad un'indennità in misura maggiore rispetto ai proprietari.

GRAZIOSI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Se l'onorevole Presidente me lo consente, vorrei chiarire subito questo punto, dicendo agli onorevoli colleghi commissari che io mi sarei battuto, al Senato, perché non venisse modificato il testo. Senonché, ed ecco da dove ha preso l'avvio la serie di modifiche, c'era questo comma: « Ai coltivatori diretti, con una proprietà fino a dieci capi di bestiame bovino, sarà corrisposta una indennità pari al cento per cento del valore dell'animale abbattuto... ». Questo voleva dire che il coltivatore diretto, venendo a prendere il cento per cento del valore dell'animale abbattuto e non già il cento per cento della differenza tra il valore dell'animale da vita e quello dell'animale da macello, avrebbe avuto un indebito guadagno. Quindi, si trattava di un errore di trascrizione. Bisognava dire: il cento per cento della differenza tra il valore dell'animale da vita e quello dell'animale da macello.

Ho ritenuto, pertanto, che, una volta modificato questo punto, dovendo necessariamente il provvedimento ritornare in questa sede, tanto valeva consentire altre modifiche, talune delle quali mi sembrano molto opportune, quale, per esempio, l'introduzione dei mezzadri nell'apposita Commissione chiamata ad esprimere il parere sui piani di profilassi.

BARBERI, *Relatore*. Quindi, di fatto, gli onorevoli colleghi vedono che si tratta di modifiche più formali che sostanziali, per cui mi sembra che il disegno di legge possa con tutta tranquillità di coscienza essere approvato con le modifiche apportate dal Senato.

GOMBI. Era mia intenzione intervenire nella discussione di questo disegno di legge sin dalla volta scorsa; poi, per ragioni indipendenti dalla mia volontà, non mi è stato possibile farlo. Desideravo infatti sottoporre all'attenzione della Commissione alcune osservazioni, che sono il frutto dell'opera di ricerca del dottor Morandi, capo del preventorio antitubercolare della provincia di Cremona, il quale è giunto a conclusioni per le quali l'abbinamento dei provvedimenti di profilassi e di difesa umana e bovina è dimostrato necessario in modo totale. Da questa ricerca – che dura ormai da quasi vent'anni – effettuata nel pubblico macello del capoluogo, sono scaturite osservazioni che sembrano marginali, perché si riferiscono in particolare alla modifica delle leggi di sanità e dei regolamenti, soprattutto circa la denuncia da fare all'autorità sanitaria che opera nel campo umano, ma che tuttavia devono essere attentamente considerate.

Anticiperò che ieri, discutendosi il disegno di legge sulle provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura, in sede di Commissione Agricoltura, ho presentato un ordine del giorno, accettato come raccomandazione dal Governo, nel quale si sollecita la modifica delle leggi e dei regolamenti vigenti, al fine di ottenere una più adeguata opera di profilassi e di bonifica nel settore bovino e in quello umano, di fronte al dilagare della tubercolosi nelle campagne.

Leggo la succinta conclusione cui è pervenuto il dottor Morandi. Al capo II si auspica che « siano rivedute le attuali disposizioni di legge perché le denunce per la tubercolosi bovina che si appalesa all'atto della macellazione siano fatte agli uffici competenti, affinché tanto in campo veterinario come in campo umano si possano immediatamente istituire gli adeguati e tempestivi provvedimenti di difesa e di profilassi ». Egli sostiene con una serie di argomentazioni che, se le segnalazioni fossero più numerose e obbligatorie e tempestive, (oltre ai provvedimenti di destinazione della carne macellata, alla segnalazione al veterinario della stalla di provenienza), vi sarebbe anche l'intervento sanitario in campo umano, che renderebbe parallela un'azione che tale deve essere, dal momento che la trasmissione del bacillo dalla bestia all'uomo è una cosa acquisita dalla scienza.

Nessuna iniziativa che miri agli scopi illustrati nella relazione da me testé letta, è stata presa in considerazione nella formulazione degli articoli del disegno di legge al nostro

esame. Desidero pertanto sottoporre alla vostra attenzione la possibilità di apportare talune modifiche, al fine di rinnovare la legislazione in questa materia, senza le quali non ci potranno essere sufficienti garanzie per un totale risanamento nel campo degli allevamenti bovini, con tutte le conseguenze deleterie derivanti per gli uomini dal pericolo del contagio.

PRESIDENTE. Quanto esposto dall'onorevole Gombi ci trova perfettamente consenzienti. La Commissione ha già approvato all'unanimità un ordine del giorno in cui invitava, tra l'altro, il Governo, nell'attuazione del provvedimento di bonifica sanitaria degli allevamenti, a tener presente l'inderogabile necessità di provvedere contemporaneamente al risanamento igienico degli ambienti. Comunque invito l'onorevole Gombi a presentare un suo ordine del giorno al riguardo.

ALBONI. Le modifiche apportate dal Senato al testo originario della nostra Commissione hanno precisato meglio i termini di alcune questioni, sia sotto l'aspetto della loro interpretazione, che sotto quello della rappresentanza democratica delle categorie nella costituenda commissione per il parere sui piani di profilassi. Comunque, è sfuggita una dizione che per la sua genericità presenta molte difficoltà in sede di applicazione. Tale dizione si riferisce, se non erro, al terzo comma dell'articolo 2 che recita: « Ai proprietari con una proprietà non superiore a dieci capi di bestiame bovino sarà corrisposta una indennità pari al 100 per 100 della differenza tra il valore dell'animale da vita e quello dell'animale da macello ». Questa dizione – secondo me – è generica, in quanto non specifica chiaramente che cosa si intende per bestiame bovino. In pratica ci sono numerosissime aziende, specie le più piccole, che hanno in dotazione nelle stalle, dai cinque ai sei capi di bestiame bovino adulto, e da sei a sette vitellini da ingrasso, quei vitellini, cioè, che vengono ingrassati per un certo numero di mesi e poi venduti. In base alla presente legge, questi vitellini dovrebbero essere considerati come capi di bestiame, per cui l'allevatore che avesse il suddetto numero di animali verrebbe escluso dal beneficio dell'indennizzo del 100 per 100.

Mi riservo, a questo proposito, di presentare un emendamento.

Non accettabile, invece, mi pare il quinto comma dell'articolo 2, introdotto dal Senato. E per questi motivi: lo scopo preciso e, anzi, l'unico, mi sembra, della legge che stiamo discutendo, è quello della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi. Ora, questo scopo, pur tenendo presente implicitamente la grossa questione economica rappresentata dall'esigenza d'incrementare il patrimonio zootecnico, investe soprattutto un'esigenza meramente sanitaria, sia che si riferisca direttamente al bestiame colpito da malattie infettive sia ai riflessi che tali malattie possono avere sulla salute dell'uomo.

Ciò premesso, e considerato che per raggiungere pienamente questa bonifica sanitaria il legislatore prevede addirittura l'abbattimento e l'eliminazione del bestiame infetto, appare del tutto giustificata la corresponsione di un'indennità a favore del proprietario di un bene del quale, per motivi superiori, egli sia obbligato a disfarsi. Ma il legislatore, a mio avviso – e non so fino a che punto io possa errare in questa valutazione – non può arrivare fino a costringere alla ricostituzione di beni sia pure analoghi, perché questo esula dai fini che si propone ed investe la piena libertà da parte del cittadino di disporre dei propri mezzi come meglio crede.

Senza contare, inoltre, che vi sono ragioni pratiche, le quali obbligatoriamente condizionano questo emendamento ! Intanto, per costringere un proprietario a ricostituire interamente il proprio patrimonio bovino abbattuto per motivi sanitari (e possono anche essere più bovini contemporaneamente; si pensi che a volte le percentuali vanno dal 60 al 70 per cento nell'ambito di una stessa azienda !) per arrivare, dicevo, a permettere al proprietario di ricostituire con rapidità il suo patrimonio bovino abbattuto, occorre innanzitutto assicurare allo stesso proprietario la corresponsione della indennità prevista in modo così tempestivo da consentirgli di avere, appunto, la disponibilità liquida necessaria per la reintegrazione del bestiame.

Ora, questa potrà essere una difficoltà meno ingente per i grandi proprietari, ma per i medi e piccoli proprietari diventa addirittura insuperabile.

Noi non vogliamo certo obbligare i coltivatori diretti a chiedere prestiti, che non sempre, del resto, vengono concessi, in conseguenza del fatto che non si assicura loro la corresponsione immediata della indennità prevista e che, sola, può permettere loro di ricostituire il proprio patrimonio zootecnico.

Inoltre, e sotto questo aspetto la questione mi sembra anche più grave, poiché la bonifica sanitaria non è soltanto rappresentata dall'accertamento del bestiame ammalato e dal suo abbattimento, ma anche dal radicale rammo-

dernamento della stalla – e, a tale proposito, una legge recente prevede anche l'aiuto in questo senso, per l'ammodernamento dei luoghi di raccolta del bestiame, e così via – questa bonifica integrale del bestiame non può essere vista soltanto come mezzo sanitario, come finalità sanitaria, ma anche in rapporto alla possibilità di mantenere integre le condizioni del bestiame con la disponibilità, appunto, di stalle razionali e bene attrezzate. Appare evidente, quindi, la impossibilità da parte di un proprietario di poter ricostituire il suo patrimonio bovino in una stalla che sia rinnovata, se pretendiamo di fissargli un termine di 60 giorni dalla data in cui è stato abbattuto il bestiame stesso !

Ora, per queste ragioni di principio, ed anche d'ordine pratico, che hanno riferimento cioè alle reali possibilità di applicazione di questa legge, ritengo necessaria la soppressione del quinto comma dell'articolo 2. Ove la Commissione non accolga la richiesta di soppressione del comma, chiedo che i 60 giorni previsti diventino almeno 90, essendo praticamente impossibile – torno a ripeterlo – ricostituire il patrimonio zootecnico in così breve tempo.

USVARDI. Indubbiamente, le considerazioni che sono state fatte al Senato sono importanti e, d'altra parte, il motivo che dovrebbe spingere la nostra Commissione ad approvare oggi stesso la legge in esame è noto: si tratta di un provvedimento atteso da molto tempo e da tutti i coltivatori italiani e che è stati vivamente sollecitato, ultimamente, dal Ministero della sanità.

Per quanto riguarda le osservazioni dello onorevole Alboni, debbo dire che anch'io ritengo forse eccessivamente breve il termine di tempo previsto in 60 giorni per la sostituzione degli animali abbattuti. Però vorrei ricordare all'onorevole collega che vi è sempre una possibilità per il proprietario degli animali abbattuti di ottenere il prestito necessario, onde procedere alla ricostituzione del patrimonio zootecnico, mediante la cessione del credito dello Stato ad un istituto di credito. Vale a dire, se ad un certo momento, secondo certi criteri di corresponsione dell'indennità, con l'esibizione del certificato rilasciato dal medico provinciale, si ricorre agli istituti bancari, dovrebbe essere possibile avere da questi ultimi quei prestiti che permettano, entro i 60 giorni previsti, di superare la difficoltà. Credo che, indubbiamente, questo rappresenti una soluzione: la cessione del titolo di credito che viene portato per lo sconto in banca.

GOMBI. Ma quando ? Si dice 60 giorni. E se entro questo termine non si perfeziona l'operazione ?

MESSINETTI. La questione che, se si superano i 60 giorni, viene a decadere il diritto all'indennizzo è, per legge, essenziale !

USVARDI. L'altra osservazione, che risolve il problema, è questa. È nell'interesse del piccolo coltivatore diretto e del piccolo proprietario rinnovare immediatamente il proprio patrimonio bovino. D'altra parte, tutte le amministrazioni provinciali che hanno proceduto con propri provvedimenti, prima ancora dell'iniziativa così massiccia dello Stato, ad una azione di risanamento del bestiame bovino, hanno seguito gli stessi criteri. Vale a dire, si sono posti periodi di tempo determinato, tre mesi al massimo, per ricostituire il patrimonio zootecnico. Nella mia provincia, per esempio, 60 giorni. Perché, ripeto, credo sia nel precipuo interesse di chi possiede questo modesto patrimonio, quello di ricostituirlo nel più breve tempo possibile.

Pertanto, io chiedo che si proceda senz'altro all'approvazione di questo disegno di legge, in quanto si tratta di un provvedimento veramente atteso e mediante il quale io credo potremo dare un notevole contributo all'azione di risanamento del nostro bestiame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame delle modifiche introdotte nel testo del disegno di legge da parte del Senato.

BARBERI, *Relatore*. Il Senato ha introdotto alcune modifiche, molte delle quali ritengo possano essere accettate senza discussione; qualche altra invece ha destato perplessità, che sono state qui messe in rilievo dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto.

Per quanto riguarda l'articolo 1, è evidente la finalità della modifica, in quanto è stato rilevato dal Senato, così come, del resto, anche dalla Camera, che lo stanziamento è esiguo in rapporto al problema che si vuol affrontare, e la cui soluzione è attesa dalla categoria degli agricoltori e dei mezzadri, e da chiunque abbia a cuore le sorti del nostro patrimonio zootecnico.

L'auspicio del Senato è che la somma di 40 miliardi non debba essere ripartita equamente nei dieci anni; deve invece esservi la possibilità che una somma maggiore incida sui prossimi bilanci più di quanto non faccia nell'ottavo, nel nono o nel decimo anno. Mi sembra pertanto che questo auspicio debba essere accolto con piena soddisfazione.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 2, si è ritornati a quella che era la

dizione originaria della legge: in ogni caso, cioè, l'indennizzo non deve essere superiore alle 60.000 lire. Questo al fine di cercare di estendere su più larga scala la possibilità del risanamento.

Sono anche favorevole alla variazione introdotta nel terzo comma, in base alla quale non soltanto ai coltivatori diretti, ma anche a tutti i proprietari che non versano in condizioni economiche molto floride, potrà essere corrisposta una indennità pari al cento per cento.

Mi rendo conto della preoccupazione che ha destato negli onorevoli colleghi intervenuti il quinto comma, introdotto dal Senato: « L'indennità di cui ai commi precedenti non è corrisposta se l'animale abbattuto non è sostituito entro 60 giorni da altro animale bovino sano ». Lo spirito di questo comma aggiuntivo è evidente: si vuol far sì che il patrimonio zootecnico non possa essere ridotto ulteriormente, e con esso si incoraggia appunto la ricostituzione dei capi abbattuti. Effettivamente sessanta giorni sono pochini: se fosse dipeso da me, avrei proposto novanta giorni. Dobbiamo però tener presente che questo è un provvedimento vivamente atteso, e ulteriori rinvii potrebbero veramente determinare una grossa delusione per chi attende spasmodicamente, da tempo, questa soluzione.

Concordo con la giusta osservazione dell'onorevole collega Usvardi. Quando si chiede un'anticipazione, un contributo per l'acquisto per esempio di materiale, gli istituti di credito la concedono facilmente, quando venga loro trasmessa la lettera di credito da parte dell'Ente statale o provinciale. Il proprietario che ha abbattuto un capo di bestiame può rivolgersi tempestivamente, anche molto prima dei sessanta giorni, a un istituto di credito: cedendo la sua lettera di credito, avrà l'anticipazione. Sotto questo profilo, tenuto conto della necessità che sia rapidamente ricostituito il patrimonio zootecnico e tenuto conto del fatto che, in fondo, il reperimento della somma non è difficile per la ragione suddetta, credo che, essendo opportuno non rinviare ancora una volta all'esame del Senato questo provvedimento, sarebbe senz'altro opportuno accettare il termine dei 60 giorni.

MESSINETTI. Occorrerebbe che la lettera di accreditamento fosse scritta con sollecitudine. Dico ciò perché siamo soliti vedere che queste lettere arrivano con eccessivo ritardo.

GRAZIOSI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. È per ovviare a tale inconveniente che abbiamo stabilito un termine di 60 giorni.

MESSINETTI. Vorrei formulare un voto al Governo, a tale proposito, suggerendo all'onorevole ministro di voler dare disposizioni ai veterinari provinciali per una sollecita definizione delle pratiche relative alle indennità previste dal disegno di legge in esame.

LATTANZIO. Anch'io vorrei esprimere un voto al Governo per il potenziamento degli uffici del veterinario provinciale. Allo stato, questi non hanno neanche un dattilografo; non so quindi come potranno venire incontro ai desideri manifestati dall'onorevole Messinetti.

BARBERI, *Relatore*. Ho accolto ben volentieri le interruzioni di entrambi i colleghi, in quanto concordo pienamente con essi. È comprensibile l'apprensione dell'onorevole Messinetti circa la speditezza dell'invio della lettera di credito. L'articolo 3 nel testo approvato dal Senato recita: « I provvedimenti di esecuzione del piano sono adottati dal veterinario provinciale. Potranno essere eseguiti d'ufficio, con la procedura stabilita dalle vigenti leggi, a spese degli interessati che non vi adempiano spontaneamente ». In effetti, quindi, basta stabilire nella circolare che il veterinario provinciale, non appena ha fatto gli opportuni accertamenti ed ordinata l'esecuzione, deve immediatamente inviare al proprietario del capo di bestiame ammalato la lettera di credito.

Per quanto riguarda le preoccupazioni dell'onorevole Lattanzio, mi associo a lui nel formulare voto al Governo, affinché vengano potenziati gli uffici del veterinario provinciale che necessitano assolutamente di personale.

Pertanto, pregherei i colleghi di non insistere per la modifica del suddetto comma aggiuntivo del Senato, perché, al momento, il problema più importante è di approvare questo disegno di legge tanto atteso dalle categorie interessate.

Una preoccupazione, secondo me, desta la interpretazione esatta dei capi di bestiame. Indubbiamente, anche i vitellini devono essere considerati come tali, perciò non possiamo fare discriminazione alcuna, anche perché questi possono essere affetti da tubercolosi al pari dei bovini adulti. Infatti, la tubercolosi può essere contratta fin dalla prima epoca della vita, specie nel caso dei vitellini che convivano con vacche che hanno già questo male. Quindi, i dieci capi di bestiame devono necessariamente comprendere anche i vitellini.

ALBONI. Perché si devono comprendere necessariamente anche i vitelli?

BARBERI, *Relatore*. Perché sono anch'essi capi di bestiame.

ALBONI. Per stabilire la capacità economica di un'azienda, secondo me, la valutazione dovrebbe essere differente.

BARBERI, *Relatore*. Il rilievo è esatto, ma il problema verte sulla entità della indennità che deve essere corrisposta al proprietario. Questi, nel caso che possieda più di dieci capi di bestiame, compresi i vitellini, non sarà certamente escluso dalla indennità, ma questa gli sarà corrisposta in misura pari all'80 per cento. Vi pregherei, quindi, di non insistere su questo punto.

Un'altra questione sulla quale si sono soffermati alcuni colleghi, e che mi trova perfettamente consenziente, riguarda la necessità della estensione degli accertamenti al personale che vive a contatto con i bovini. Non c'è l'obbligo della denunzia, ma il Ministero potrebbe, con una apposita circolare – indirizzata non soltanto ai veterinari provinciali, ma a tutti gli organi interessati – invitare ad estendere gli accertamenti anche al personale che vive a contatto con le stalle, qualora in queste si sia manifestato o scoperto un caso di tubercolosi.

Non credo che vi siano difficoltà relative all'approvazione di quel comma in cui è prevista anche la rappresentanza di due mezzadri nella Commissione per il parere sui piani di profilassi. L'onorevole Messinetti faceva osservare che la mezzadria deve scomparire, ma fino a quando i mezzadri sussistono è bene tenerli presenti.

Opportuno mi pare l'emendamento aggiuntivo introdotto dal Senato al nostro articolo 3, il quale precisa che i provvedimenti di esecuzione del piano sono adottati dal veterinario provinciale.

Infine, per quanto riguarda la composizione della commissione provinciale, ritengo che possa essere accettata quella stabilita dal Senato per le stesse considerazioni fatte a proposito degli altri emendamenti, che, cioè, in sostanza detti emendamenti non modificano la struttura del presente disegno di legge, ma anzi, a volte, ne migliorano la formulazione.

Invito, pertanto, gli onorevoli colleghi a volere approvare il disegno di legge, nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento.

GRAZIOSI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Onorevoli colleghi, ho ascoltato molto attentamente tutti gli interventi e rispondo subito all'onorevole Gombi, il quale ha posto un problema molto sentito. Devo dire che mi trova consenziente sull'impostazione di esso, in quanto si tratta di un problema che veramente deve essere risolto. Io credo che la soluzione possa essere trovata in sede di programmazione sanitaria. Pertanto, sono pronto ad accogliere un eventuale ordine del giorno che egli intendesse presentare, non senza dirgli, tuttavia, che già qualcosa esiste in materia: per il latte, ad esempio, come prodotto destinato al consumo immediato, è prevista la visita per il personale addetto alle stalle.

Comunque, è bene che questa bonifica proceda di pari passo con questa misura della visita del personale di stalla. Per questo io mi ero preoccupato di dire che, quando si parla di risanamento zootecnico, si deve tener conto dell'igiene dei ricoveri; perché è inutile risanare il bestiame e poi porre gli animali in ambienti antigienici. Sarebbe come prendere un bimbo sano e costringerlo a vivere in un sanatorio!

Vorrei rispondere brevemente al collega onorevole Alboni. Intanto, devo dire che condivido l'opinione dell'onorevole Relatore: il micro-batterio tubercolare c'è nel giovane e nell'adulto e, quindi, tenga presente, onorevole Alboni, che qualora ci si trovasse di fronte al caso di tre vacche nella stalla con sette vitellini, evidentemente questo coltivatore diretto sarebbe un commerciante, un allevatore che compera vitelli. Non saremmo più sul piano del proprietario che ha vitelli dal proprio bestiame. Noi dobbiamo rimanere fermi sul concetto dei dieci capi, siano essi giovani o adulti, perché si tratta di eliminare la tubercolosi, malattia che colpisce sia giovani che adulti.

E veniamo all'argomento portato dall'onorevole Alboni circa il quinto comma dell'articolo 2. Egli dice: non è stato approfondita la cosa al Senato! Devo rispondere che, al contrario, essa è stata molto dibattuta; e devo precisare che è stato introdotto questo emendamento proprio dai colleghi della stessa parte dell'onorevole Alboni. Determinanti sono stati, infatti, gli interventi dei senatori Simonucci e Maccarrone. E per due ragioni. Innanzitutto per favorire la rapida ricostituzione del nostro patrimonio zootecnico, e, al riguardo, abbiamo già sentito qui l'opinione del Relatore e dell'onorevole Usvardi a sostegno di questa tesi. L'altra ragione la si desume dal resoconto del dibattito svoltosi al Senato, dove si può leggere, fra l'altro, che questa norma, per cui l'indennità non è corrisposta se l'animale abbattuto non viene sostituito entro 60 giorni da altro animale

bovino sano, ha la sua giustificazione nella necessità di tutelare gli interessi del mezzadro, non comproprietario, privato degli utili di stalla per l'abbattimento dell'animale ammalato ! C'è il proprietario, cioè, che non sostituisce più l'animale e il mezzadro non ha più gli utili.

Come si vede, è proprio per favorire la mezzadria che è stato introdotto il criterio dei 60 giorni. C'è qualcosa di più: se non si sostituisce con un animale sano il bovino ammalto entro un breve termine, c'è il rischio di dare adito ad una gravissima speculazione, consistente nel farsi abbattere animali comperati malati per avere di continuo l'indennità. Per questo dobbiamo stabilire che l'animale abbattuto deve essere sostituito « da altro animale bovino sano ».

Dopo queste spiegazioni, credo l'onorevole Alboni debba senz'altro ritirare il suo emendamento, proprio perché i suoi colleghi al Senato, ripeto, hanno richiesto questa modifica per aiutare la mezzadria ed evitare qualsiasi speculazione. Noi dobbiamo, quindi, riportare l'animale sano nella stalla entro un periodo prefissato, ma quanto prima possibile.

Sono d'accordo con l'onorevole Messinetti circa l'opportunità di dare disposizioni ai veterinari provinciali per una sollecita definizione delle pratiche di indennizzo. Perché abbiamo detto 60 giorni ? Perché li riteniamo sufficienti. Io intendo dare una dimostrazione, attraverso gli organi periferici del Ministero della sanità, che noi agiamo in modo diverso dagli altri ministeri.

L'onorevole Lattanzio ha accennato a un problema che io ben conosco, anche perché me ne sono occupato di recente. So del caso di un medico provinciale costretto a chiudere lo ufficio per andare a spedire una raccomandata ! Ho già provveduto per porre rimedio a questa situazione. Essendo il Ministero della sanità un dicastero di recente costituzione ed essendo finora i propri organi periferici situati presso la prefettura, il medico provinciale, una volta sganciato dalla prefettura, non ha più avuto quei conforti d'ufficio – dattilografi, ecc. – che aveva prima. Sono comunque in corso di attuazione concorsi per il personale della carriera esecutiva appunto per fornire agli uffici periferici dipendenti del Ministero questo personale.

Per queste ragioni, concludo con un caldo appello all'onorevole Alboni e a tutti voi, specie agli onorevoli commissari di parte comunista, perché si faccia in modo che questa legge vada al più presto in porto.

Raccomando vivamente di voler votare questa mattina la legge senza apportare ulteriori modifiche, altrimenti corriamo il rischio di far trascorrere tutta l'estate senza che questo provvedimento, che tutti attendono, sia stato varato.

PRESIDENTE. Ringrazio gli intervenuti e do lettura del testo dell'articolo 1 come era stato approvato dalla nostra Commissione:

« Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è iscritta, a partire dall'esercizio finanziario 1963-64 e fino all'esercizio 1972-73, la somma annua di lire 4.000 milioni per provvedere al risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è iscritta, a partire dall'esercizio finanziario 1963-64, fino all'importo complessivo di lire 40 miliardi, la somma annua di lire 4.000 milioni per provvedere al risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

« Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi è attuato mediante piani di profilassi. In questi saranno stabiliti i casi in cui sono obbligatori l'esecuzione delle prove diagnostiche, la marcatura e l'abbattimento degli animali infetti.

Nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo precedente, ai proprietari degli animali abbattuti sarà corrisposta una indennità pari all'80 per cento della differenza tra il valore dell'animale da vita e quello dell'animale da macello.

Ai coltivatori diretti, con una proprietà fino a dieci capi di bestiame bovino, sarà corrisposta una indennità pari al cento per cento del valore dell'animale abbattuto, sempre nei limiti degli stanziamenti fissati dall'articolo 1 della presente legge.

L'indennità non è concessa per gli animali importati dall'estero quando l'infezione sia stata diagnosticata entro 30 giorni da quello dell'importazione.

I criteri per la determinazione dell'indennità saranno stabiliti con decreti del Ministro

per la sanità di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e foreste.

I piani di profilassi sono approvati con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste, previo parere di un'apposita Commissione presieduta dal Direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità e composta:

di un funzionario della Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore ad Ispettore generale;

dell'Ispettore generale capo dei servizi zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

di due funzionari della carriera direttiva del Ministero della sanità – rispettivamente dei ruoli amministrativi e veterinari – con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

di un rappresentante dell'Unione nazionale delle Province d'Italia;

di un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;

di un rappresentante dell'Associazione italiana allevatori;

di due rappresentanti dei coltivatori diretti, scelti fra le associazioni più rappresentative, di un rappresentante degli agricoltori, di due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole, tutti scelti dal Ministro della sanità su terne presentate dalle singole associazioni.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a veterinario provinciale superiore.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I provvedimenti d'esecuzione del piano sono adottati dal veterinario provinciale ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi è attuato mediante piani di profilassi. In questi saranno stabiliti i casi in cui sono obbligatori la esecuzione delle prove diagnostiche, la marcatura e l'abbattimento degli animali infetti.

Ai proprietari degli animali abbattuti sarà corrisposta una indennità pari all'80 per cento della differenza tra il valore dell'animale da vita e quello dell'animale da macello, e in ogni caso non superiore a lire 60.000 a capo.

Ai proprietari con una proprietà non superiore a dieci capi di bestiame bovino sarà corrisposta una indennità pari al 100 per 100 della differenza tra il valore dell'animale da vita e quello dell'animale da macello.

L'indennità non è concessa per gli animali importati dall'estero quando l'infenzione sia stata diagnosticata entro 30 giorni da quello dell'importazione.

L'indennità di cui ai commi precedenti non è corrisposta se l'animale abbattuto non è sostituito entro 60 giorni da altro animale bovino sano.

I criteri per la corresponsione dell'indennità saranno stabiliti con decreti del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste.

I piani di profilassi sono approvati con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste, previo parere di un'apposita Commissione presieduta dal Direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità e composta:

di un funzionario della Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore ad Ispettore generale;

dell'Ispettore generale capo dei servizi zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

di due funzionari della carriera direttiva del Ministero della sanità – rispettivamente dei ruoli amministrativi e veterinari – con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

di un rappresentante dell'Unione nazionale delle Province d'Italia;

di un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;

di un rappresentante dell'Associazione italiana allevatori;

di due rappresentanti dei coltivatori diretti, di due rappresentanti dei mezzadri, di un rappresentante degli agricoltori, di due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole, tutti scelti dal Ministro della sanità su terne presentante dalle associazioni più rappresentative delle singole categorie.

Le funzioni di segretario della Commissiosione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a veterinario provinciale superiore.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste ».

Gli onorevoli Alboni e Gombi hanno presentato i seguenti emendamenti al testo del Senato:

al terzo comma, dopo le parole « bestiame bovino », aggiungere l'altra « adulto »;

sopprimere il quinto comma; in via subordinata, sostituire alle parole « entro 60 giorni » le altre « entro 90 giorni ».

ALBONI. In seguito alle precisazioni e ai chiarimenti forniti dall'onorevole Sottosegretario non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Il Senato ha introdotto il seguente articolo 3:

« I provvedimenti di esecuzione del piano sono adottati dal veterinario provinciale. Potranno essere eseguiti d'ufficio, con la procedura stabilita dalle vigenti leggi, a spese degli interessati che non vi adempiano spontaneamente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 (che nel testo del Senato corrisponde all'articolo 4) nel seguente testo:

« In ogni provincia una Commissione, presieduta dal veterinario provinciale e composta del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, di un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura e di tre membri designati dalla Amministrazione provinciale, propone i programmi di risanamento e di profilassi da sottoporre all'esame e parere della Commissione di cui all'articolo precedente ».

Il Senato lo ha così modificato:

« In ogni provincia una Commissione, presieduta dal veterinario provinciale e composta del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, di due rappresentanti degli allevatori scelti dalle organizzazioni più rappresentative della provincia, di un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura e di tre membri designati dalla Amministrazione provinciale, propone i programmi di risanamento e di profilassi da sottoporre all'esame e parere della Commissione di cui all'articolo 2 della presente legge ».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 5, 6, e 7 (che nel testo approvato dalla nostra Commissione erano rispettivamente gli articoli 4, 5 e 6) non sono stati modificati.

ALBONI. Per dichiarazioni di voto, preannuncio il voto favorevole del mio gruppo sul disegno di legge. Faccio tuttavia rilevare come il provvedimento affronti soltanto un aspetto del grosso problema delle malattie del bestiame, che purtroppo in Italia colpiscono invece altri settori: pecore, maiali, polli. È quindi necessario che questo problema generale delle malattie del bestiame venga affrontato con una legge organica. Pertanto, mentre invitiamo il Governo a procedere in questa direzione, ci riserviamo, come gruppo comunista, di presentare in proposito un provvedimento legislativo.

GRAZIOSI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Informo la Commissione che il Governo ha allo studio un provvedimento relativo alle malattie del pollame.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente ordine del giorno a firma degli onorevoli Gombi, Alboni, Messinetti, Biagini, e Perinelli:

« La XIV Commissione della Camera, accertato che, secondo le attuali disposizioni di legge per le quali la tubercolosi del bovino viene denunciata rarissimamente, solo se *clinicamente manifesta*, mentre una denuncia della tubercolosi che si appalesi all'atto della macellazione, può promuovere da parte degli uffici competenti quegli adeguati e tempestivi provvedimenti di difesa e di profilassi senza i quali nessuna opera di risanamento dei bovini potrà essere completata, atteso che la tubercolosi dei bovini è un fattore non trascurabile di possibile infezione per l'uomo e viceversa,

invita il Governo

a disporre le opportune modifiche alle leggi vigenti in materia e ai relativi regolamenti al fine di ottenere una più adeguata opera di profilassi e nel settore bovino e in quello umano ».

GRAZIOSI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione detto ordine del giorno.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Romano ed altri: Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di tecnico di radiologia e terapia fisica (511).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Romano, Orlandi e Vizzini: « Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di tecnico di radiologia e terapia fisica ».

Il relatore, onorevole Urso, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

URSO, *Relatore*. La proposta di legge n. 511, a firma dei deputati Romano, Orlandi e Vizzini tende a dare una regolamentazione giuridica all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di tecnico di radiologia e terapia fisica.

I proponenti nella loro relazione estendono l'indagine anche sui rischi derivanti da tale professione, sulla tutela della categoria e sulla necessità di una adeguata formazione professionale della detta categoria, riaffermando altresì la valida collaborazione che detti tecnici danno ai radiologi. Comunque, la proposta di legge al nostro esame, pur se si sofferma su questi diversi aspetti, tende a far conseguire il riconoscimento giuridico alla categoria dei tecnici di radiologia e terapia fisica in possesso del titolo di specializzazione rilasciato dalle varie amministrazioni ospedaliere pubbliche e da enti pubblici, o da specifiche scuole professionali, o vincitori di concorsi presso varie amministrazioni ospedaliere ed enti pubblici sanitari.

In merito, si precisa che altre categorie similari – in base alla legge 23 giugno 1927, n. 1264, a suo tempo trasferita nel testo unico delle leggi sanitarie – sono state inserite nelle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, mentre la categoria dei tecnici in questione ne è rimasta esclusa. A questo proposito si fa notare che l'omissione della legge non fu predeterminata, ma dovuta alla quasi inesistenza o minore importanza della suddetta categoria.

La proposta di legge in oggetto si compone di sette articoli. L'articolo 1 dispone che gli esercenti detta arte sanitaria devono essere muniti di speciale licenza, e demanda poi i limiti e le modalità del relativo esercizio ad un apposito regolamento da emanarsi su proposta del ministro della sanità. In merito avrei qui da obiettare che i limiti e le modalità anzidette dovrebbero essere sanciti dalla stessa legge e non demandati ad un regolamento.

L'articolo 2 stabilisce l'istituzione di appositi corsi di insegnamento per il rilascio della suddetta licenza.

Gli articoli 3, 4 e 5 prevedono le ammende e le multe contro coloro che esercitano abusivamente tale arte o, comunque, contravvengono alle norme del regolamento.

Gli articoli 6 e 7 possono essere qualificati come norme transitorie. L'articolo 6 stabilisce che coloro che abbiano esercitato abitualmente da due anni la suddetta arte, in sedi diverse dalle amministrazioni ospedaliere o da enti pubblici, devono sostenere una prova di idoneità innanzi ad una commissione esaminatrice, secondo le norme del regolamento di cui all'articolo 1, per ottenere l'attestato di idoneità alla continuazione dell'esercizio dell'arte in oggetto.

L'articolo 7, per contro, stabilisce che l'attestato di idoneità venga rilasciato automaticamente a tutti coloro che sono in servizio da almeno due anni, alla data di pubblicazione della presente legge, presso amministrazioni ospedaliere o enti pubblici, o che siano in possesso di un titolo di specializzazione rilasciato da apposite scuole professionali.

Mi permetto di raccomandare l'approvazione della proposta di legge che viene così ad inserire nelle arti ausiliarie una categoria benemerita per il rischio cui è continuamente sottoposta e per la utilità che reca alla salute pubblica, nonché per il valido aiuto che dà all'esercizio medico.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Urso per la sua chiara relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

CAPUA. Sono favorevole, in linea di massima, alla rapida approvazione della proposta di legge al nostro esame, perché reputo logiche e giuste le aspirazioni di tale categoria. Tengo però a far presente che, siccome in precedenza c'è stato un lavoro preparatorio fatto da una speciale Commissione del Ministero della sanità, che si era occupata di studiare e di approfondire i pareri di esperti chirurghi e di diversi direttori di ospedali, sarebbe più opportuno e proficuo se il sottosegretario ci desse in visione questo lavoro in modo da poterlo coordinare, in una successiva seduta, con la nostra proposta di legge e preparare nel complesso una proposta organica al fine di una sua rapida approvazione.

BARTOLE. Non so se, posta la questione in tali termini, sia il caso di continuare, o se l'onorevole Presidente intenda invece rinviare la seduta. Vorrei fare però alcune considerazioni di carattere generale.

In linea di massima sono favorevole a questo testo perché reputo doveroso disciplinare tale materia, sia nell'interesse di questa benemerita categoria, sia nell'interesse dei terzi affidati alle loro cure. Ribadisco, specie nei confronti dei terzi, perché si sa come tali professioni si svolgono: gli ambulatori sono molto affollati e l'opera del medico si limita alle prescrizioni generali per cui, durante tutto il trattamento, il pubblico è sempre a diretto contatto con i tecnici ausiliari, i quali non si limitano a fare le Marconi-terapie, ma applicano anche il cobalto. E qui sorge il problema della copertura dai rischi delle malattie e delle lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Il problema non è del tutto inerente alla nostra Commissione, però vorrei proporre che il compito del medico assicurativo, che deve accertare lo stato di eventuali lesioni in questi tecnici, sia affidato per maggiori garanzie ad un primario radiologo o specialista. Bisogna studiare per tempo un regolamento che tenga conto di tutti i minimi particolari, accurato ed efficace, e non attendere, come è avvenuto per il regolamento sulla legge degli stupefacenti, il nascere di casi eclatanti cui la stampa ha dato ampio risalto.

Occorrerà, inoltre, stabilire la durata dei corsi e le materie di insegnamento. Ma, soprattutto, è auspicabile che i corsi stessi, siano istituiti presso istituti radiologici universitari o presso ospedali di prima categoria. Mi pare che la proposta di legge sia, al riguardo, alquanto generica. Vi si dice: enti pubblici. In questo termine può rientrarvi tutto !

In secondo luogo, vorrei far presente la necessità di escludere dalle commissioni di cui agli articoli 6 e 7, membri di ospedali in cui gli abilitandi hanno prestato la propria opera. Anche perché, se si tratta di ospedali non molto specializzati, dove questi tecnici possono aver contratto qualche lesione e nei quali non erano stati posti in atto tutti i sistemi e mezzi indispensabili di tutela, non credo sia questo l'ambiente più qualificato proprio per abilitarli.

Infine, per concludere, è necessario precisare che i tecnici considerati nella proposta di legge, debbono svolgere il proprio lavoro alle dipendenze di uno specialista radiologo.

Non posso ammettere, infatti, che questi tecnici possano esercitare al di fuori del controllo di uno specialista. Anche per una garanzia oltre che per essi per gli altri. Chiedo, quindi, che all'articolo 1 si precisi che l'attività in questione, se non è espletata presso un ospedale, deve essere espletata presso un medico radiologo.

Ho già fatto presente la mia preoccupazione circa l'ambiente nel quale qualificare questi tecnici ed insisto perché sia o al livello universitario o di ospedale di prima categoria.

Per quanto riguarda la sanatoria mi sembra che gli anni devono essere portati ad almeno quattro e che là dove si dice, all'articolo 6, « in sedi diverse dalle Amministrazioni ospedaliere... » si debba precisare: « presso ambulatori specialistici privati ».

GRAZIOSI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Concordo con la richiesta avanzata dall'onorevole Capua. A nome del Governo, desidero presentare un gruppo di emendamenti sulla proposta di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la Commissione delibera di demandare ad un Comitato ristretto l'esame dei vari emendamenti allo scopo di coordinarli ed, eventualmente, presentare alla Commissione un nuovo testo.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito della discussione della proposta di legge è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Bertè: Istituzione dei collegi regionali dei meccanici ortopedici ed ernisti (455).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bertè: « Istituzione dei collegi regionali dei meccanici ortopedici ed ernisti ».

Se l'onorevole Relatore non ha nulla in contrario, potremmo rinviare anche l'esame di questa proposta di legge allo stesso Comitato ristretto cui è demandato l'esame della proposta di legge sui tecnici di radiologia e terapia fisica.

BARBA, *Relatore*. Queste proposte di legge pongono alla nostra attenzione l'urgente necessità, sia per il Parlamento che per il Governo, di aggiornare il testo unico delle leggi sanitarie, in ordine alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, superando così lo sconcio per il quale il testo unico prevede tra le arti ausiliarie i capi-bagnini e i massaggiatori, e non i fisioterapisti e i tecnici di radiologia.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Il provvedimento in esame, riguardante la istituzione dei collegi regionali dei meccanici ortopedici ed ernisti, presenta in se stesso delle grandi con-

traddizioni. Mentre infatti sin dal primo articolo della legge si definiscono i compiti dei meccanici ortopedici ed ernisti quali arti ausiliarie delle professioni sanitarie, successivamente si propone l'istituzione dei collegi, riferendosi a un decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, riguardante la ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie. Quindi il collegio sarebbe istituito non per un'arte ausiliaria ma per una professione sanitaria; ciò che, oltre a esser fuori della prassi, è ancora fuori della legge. Desidererei pertanto che questo punto fosse tenuto nella dovuta considerazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che lo stesso Comitato ristretto, cui è stato affidato lo studio della proposta di legge n. 511, dovrà tener presente anche la proposta di legge n. 455 allo scopo di un eventuale suo coordinamento con la precedente.

(*Così rimane stabilito*).

In attesa che il Comitato ristretto riferisca, il seguito della discussione è rinviato ad altre seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*)

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi » (*Modificato dal Senato*) (661-*B*):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alboni, Baldani Guerra, Barba, Barberi, Bartole, Bemporad, Berretta, Biagini, Buffone, Capua, Cattaneo Petrini Giannina, Cortese Giuseppe, De Lorenzo, De Maria, De Pascalis, Di Mauro Ado Guido, Gennai Tonietti Erisia, Giorgi, Lattanzio, Messinetti, Monasterio, Morelli, Pasqualicchio, Pierangeli, Romano, Scarpa, Sorgi, Spinelli, Urso, Usvardi, Zanti Tondi Carmen.

La seduta termina alle 11,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI